

Pec ordine avvocati Torino

Da: protocollo@pec.cnf.it
Inviato: giovedì 30 marzo 2023 13:25
A: ord.torino@cert.legalmail.it
Oggetto: Prot. n. 0002525 del 2023-03-30 11:24:37 - INVIO PARERI
Allegati: Prot_0002525_2023-03-30_Documento_COA TORINO.pdf; Segnatura.xml

Si trasmette per conto di questo Consiglio Nazionale l'allegato parere.

Cordiali saluti
Annalisa Capocéfalo

Inviato con Seedoo da Consiglio Nazionale Forense





Ufficio studi

Roma, 24 marzo 2023

Spett.le COA di TORINO

Oggetto: risposta Vs. quesito prot. n. 1181/2023

In relazione al quesito pervenuto, comunico che è stato reso l'unito parere.

Con i più cordiali saluti,

per l'Ufficio studi

Avv. Prof. Giuseppe Colavitti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giuseppe Colavitti', is written over the typed name.

Quesito n. 320, COA di Torino
Parere 24 marzo 2023

Il COA di Torino formula quesito in merito alla sussistenza dell'obbligo di frequenza dei corsi di formazione obbligatori ex art. 43 legge n. 247/12 per i tirocinanti che abbiano anticipato il semestre in costanza di studi universitari.

Né l'articolo 43 della legge n. 247/12 né il d.m. n. 17/2018 prevedono l'esonero dei praticanti che abbiano anticipato un semestre di tirocinio in costanza degli studi universitari dalla frequenza dei corsi di formazione. Un tanto è confermato dall'articolo 5, comma 2, della Convenzione quadro stipulata dal CNF e dalla Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche in data 23 gennaio 2023, a mente del quale: "Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato ai sensi della presente convenzione quadro il praticante non è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui all'articolo 43 della legge".